



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LITISCONSORZIO NECESSARIO EX ART. 14, COMMA 6-BIS,
DEL D. L.VO N. 546/1992**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 651/2026 del 20/1/2026.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Esposito.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 358 RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere - Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

Massima

La violazione da parte del giudice di primo grado della regola del litisconsorzio necessario di cui all'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992 non comporta l'inammissibilità del ricorso ma impone la rimessione della causa alla Corte di giustizia di primo grado per una nuova decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio.

Rif. normativi

Art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2026.

Redattore Antonio Negro